

N<sup>o</sup> 544

Prot. n. 6 Req. fl. 192

B. P. n. 8, m. 7, 199

# Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonisação e Immigração



Anno: 1913

Data Amparo, 17 de Março

Requerimento

Interessado Gavioli Guglielmo

Assumpto pede restituição de passagens, do porto de Genova ao  
de Santos

101

Genova  
19/2  
24/2/13

O'Leary

3<sup>o</sup> official

*Ao Dep. Ext. do Arabe*

*1*

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Agricultura, Commercio e Obras Publicas



N.º 2377

*Manuel Frank.*  
A DIRECTORIA DE TERRAS  
COLONISACAO E IMMIGRACAO

*G*

Gavioli Guglielmo, immigrante italiano expontaneo, entrado em 29 de Dezembro de 1912, collocado co = mo colono, empreiteiro de café, na fazenda "S. José," no Municipio de Amparo, tendo despendido com o seu transporte e de sua familia, composta de oito pessôas, do porto de Genova ao de Santos, a importancia de L. it. 1586 ( mil quinhentas e oitenta e seis liras italianas ) vem requerer a V. Exa. o reembolso dessa importancia, como é de direito. Deixa de juntar umas das passagens por ter se extraviado, comprovando o allegado com o respectivo passaporte.

Com attestados do fazendeiro, do Juiz de Paz e do Presidente da Commissão da Agricultura do Municipio, 3 passagens e 4 passaportes.

Secretaria da Agricultura  
Directoria Geral  
MAR 18 1913

137  
M. G. ...

*J. Paul, 17 de Maio, 1913*  
*J. P.*  
*Chausseguez Filsof.*



*J. Paul, 17 de Maio, 1913*  
*Chausseguez Filsof.*



*6 Reg. Feb. 1912*

Doc. 1 2

Attesto que a familia de colons  
italianos de que e chefe Jiroli Sarghielme,  
compsta de 8 pessoas, esta collocada na  
minha fazenda "Lyse", neste municipio de  
Amparo, como empreiteiro de cafe.

Amparo, 16 de Fevereiro de 1913.  
Manoel Jose Vaz d'Almeida

Amparo, 16 de Fevereiro de 1913  
Manoel Jose Vaz d'Almeida



Premio Primo pessoa

P. Paulo, 15 de Março de 1913

Em testem. [Signature] da cidade.

João Baptista  
João Baptista



Desp. 2  
3

Engenheiro José de Oliveira, 1º Juiz de Paz  
em exercício neste distrito de Amparo,  
Estado de S. Paulo. M.

Attesto que Gavioli Guglielmo, achua-se  
estabelecido, com sua família, como colono  
empunheiro de café, na fazenda  
denominada S. José deste município,  
de propriedade de Sr. Manoel José  
Vas de Almeida. Esta família, é com-  
posta de oito pessoas, conforme consta do  
respectivo passaporte.

Amparo, 16 de Fevereiro de 1913  
Engenheiro José de Oliveira



~~Procurador~~  
~~J. Pacheco~~  
Macedo

Em testemuho: ~~M. de Almeida~~

J. S. Belliadi  
J. S. Belliadi



Certifico que o imigrante italiano Giovanni Guglielmo e sua familia composta de oito pessoas inclusive, como consta dos respectivos passaportes acham-se collocados na fazenda como colonos, na fazenda S. Joä de propriedade do Sr. Manoel Joä Vaz de Almeida, situada nesta Municipalidade e Comarca.

Brasilia, 17 de Fevereiro de 1913

Arthur de Godoy



La c. ssã de Lylianther  
de Luperon

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

# NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

SOCIETÀ RIUNITE

FLORIO & RUBATTINO

SOCIETÀ ANONIMA

Sede Centrale: ROMA

Sedi: GENOVA - PALERMO - NAPOLI - VENEZIA



Capitale sociale Lire italiane 60.000.000

interamente versato

9

## UFFICIO EMIGRAZIONE DI GENOVA

N° 03929

N° 249/1

**BIGLIETTO D'IMBARCO PER N° POSTI DI 3.<sup>a</sup> CLASSE**

col Vapore di bandiera italiana

**ITALIA** (Stazza netta Tennell-te 4957,08 / Velocità alle prove migliai 15,09 all'ora)

che partirà da **GENOVA** il

**9 - DIC. 1912**

per Santo

toccando di scalo i Porti di

Napoli - Lo Canale o/o Dakar o/o S. Vincenzo e Rabia

**DURATA DEL VIAGGIO GIORNI** 19 (comprese le fermate nei Porti di scalo).

NUMERO	NOME E COGNOME	Età	Cuccette	Razioni
1	<u>Gavioli Guglielmo</u>	<u>12</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
2	<u>figli Giuseppe</u>	<u>13</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
3	<u>figli</u>	<u>12</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
4	<u>figli Lucia</u>	<u>11</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
5				
6				
7				
<b>TOTALE</b>			<u>4</u>	<u>4</u>

OSPEDANA DE AMBROSIATE  
 BRO PAULS  
 DEZ 29 1912  
 Liro 17

Nolo di passaggio L. it. 196 per ogni posto commerciale.

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 2 per ogni decimo di metro cubo.

<b>DISTINTA</b>	
N. <u>4</u> posti a L. it. <u>196</u>	Totale L. it. <u>784</u>
Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L. it. <u>120</u> per posto	" " <u>480</u>
Rimane a pagarsi a Genova . . . . . L. it. <u>304</u>	

**IL VETTORE**  
 NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA  
 Società Riunite Florio e Rubattino  
 UFFICIO EMIGRAZIONE  
 Società riunite FLORIO e RUBATTINO

GENOVA, il 14 NOV 1912

# LEGGE SULL'EMIGRAZIONE (31 GIUGNO)

**Art. 26.** - L'emigrante potrà tentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni, o per qualunque altro titolo, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolgersi all'ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non è ancora avvenuta, al prefetto della provincia o all'ispettore dell'emigrazione o al comitato del luogo, dove contratto o dove doveva effettuarsi. La domanda dovrà, all'estero esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad ogni altro porto di ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità. Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel regno.

**Art. 27.** - Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate da una commissione arbitrare, avente sede in ogni capoluogo di provincia.

La commissione sarà composta dal presidente del tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede, un consigliere di refettura e da due membri eletti, dal consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale, il procuratore del Re potranno in caso d'impedimento, farsi rappresentare da un sostituto procuratore del Re.

L'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso è stato presentato. Le sentenze, e giudicherà con le norme di procedura che verranno approvate dalla sentenza. Il commissario preleverà le somme secondo la sentenza.

Le somme saranno messe a disposizione del commissario che provvederà a restituirele all'emigrante, comprese le sentenze, saranno esenti da taxa di bollo.

**Art. 28.** - La somma a disposizione del commissario, che per i ricorsi è stata destinata, non eccederà lire cinquanta, che insorgano nei casi di emigrazione di barcaioli, facchini, o altri che abbiano prestata al pubblico servizio, senza formalità di giudizio, sentite le autorità locali, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questa sentenza, non si potrà fare ricorso.

**Art. 29.** - I vettori, o i loro rappresentanti, che in conseguenza delle disposizioni contenute in questa legge, non potranno essere ammessi all'imbarco, se non dopo aver pagato un quarto del prezzo della tratta, e dopo aver consegnato una fidejussione, a garanzia del pagamento della tratta.

**Art. 30.** - I vettori, o i loro rappresentanti, che in conseguenza delle disposizioni contenute in questa legge, non potranno essere ammessi all'imbarco, se non dopo aver pagato un quarto del prezzo della tratta, e dopo aver consegnato una fidejussione, a garanzia del pagamento della tratta.

**Art. 31.** - I vettori, o i loro rappresentanti, che in conseguenza delle disposizioni contenute in questa legge, non potranno essere ammessi all'imbarco, se non dopo aver pagato un quarto del prezzo della tratta, e dopo aver consegnato una fidejussione, a garanzia del pagamento della tratta.

**Art. 32.** - I vettori, o i loro rappresentanti, che in conseguenza delle disposizioni contenute in questa legge, non potranno essere ammessi all'imbarco, se non dopo aver pagato un quarto del prezzo della tratta, e dopo aver consegnato una fidejussione, a garanzia del pagamento della tratta.

**Art. 33.** - I vettori, o i loro rappresentanti, che in conseguenza delle disposizioni contenute in questa legge, non potranno essere ammessi all'imbarco, se non dopo aver pagato un quarto del prezzo della tratta, e dopo aver consegnato una fidejussione, a garanzia del pagamento della tratta.

**Art. 34.** - I vettori, o i loro rappresentanti, che in conseguenza delle disposizioni contenute in questa legge, non potranno essere ammessi all'imbarco, se non dopo aver pagato un quarto del prezzo della tratta, e dopo aver consegnato una fidejussione, a garanzia del pagamento della tratta.

**Art. 35.** - I vettori, o i loro rappresentanti, che in conseguenza delle disposizioni contenute in questa legge, non potranno essere ammessi all'imbarco, se non dopo aver pagato un quarto del prezzo della tratta, e dopo aver consegnato una fidejussione, a garanzia del pagamento della tratta.

**Art. 36.** - I vettori, o i loro rappresentanti, che in conseguenza delle disposizioni contenute in questa legge, non potranno essere ammessi all'imbarco, se non dopo aver pagato un quarto del prezzo della tratta, e dopo aver consegnato una fidejussione, a garanzia del pagamento della tratta.

**Art. 37.** - I vettori, o i loro rappresentanti, che in conseguenza delle disposizioni contenute in questa legge, non potranno essere ammessi all'imbarco, se non dopo aver pagato un quarto del prezzo della tratta, e dopo aver consegnato una fidejussione, a garanzia del pagamento della tratta.

**Art. 38.** - I vettori, o i loro rappresentanti, che in conseguenza delle disposizioni contenute in questa legge, non potranno essere ammessi all'imbarco, se non dopo aver pagato un quarto del prezzo della tratta, e dopo aver consegnato una fidejussione, a garanzia del pagamento della tratta.

**Art. 39.** - I vettori, o i loro rappresentanti, che in conseguenza delle disposizioni contenute in questa legge, non potranno essere ammessi all'imbarco, se non dopo aver pagato un quarto del prezzo della tratta, e dopo aver consegnato una fidejussione, a garanzia del pagamento della tratta.

## 74 DEL REGOLAMENTO - LE CONDIZIONI DI PASSAGGIO

Le condizioni di passaggio sono stabilite in questa tabella.

### CONDIZIONI DI PASSAGGIO

La quantità dei generi alimentari da imbarcare per ogni emigrante sarà quella di seguito indicata.

GENERI ALIMENTARI	Quantità per persona
Risò e patate in bianco - Carne secca	1,500
Pasta acciughina con cipolle - Uova	1,000
Pasta acciughina con cipolle - Uova	1,000
Pasta acciughina con cipolle - Uova	1,000
Pasta acciughina con cipolle - Uova	1,000
Pasta acciughina con cipolle - Uova	1,000

GIORNI DELLA SETTIMANA	Quantità totale per settimana
Martedì	300
Mercoledì	600
Giovedì	900
Venerdì	1200
Sabato	1500
Domenica	1800

### TABELLA N. 2, INDICANTE LA QUANTITÀ DEI GENERI ALIMENTARI DA IMBARCARE PER OGNI EMIGRANTE

GIORNI DELLA SETTIMANA	COLAZIONI	Quantità
Lunedì	Caffè e pane oppure caffè e biscotto	4,200
Martedì	Id.	1,500
Mercoledì	Id.	980
Giovedì	Id.	240
Venerdì	Id.	120
Sabato	Id.	60
Domenica	Id.	150
		450
		260
		50
		50
		100
		170
		105
		105
		20
		140

### CONDIZIONI DI PASSAGGIO

L'emigrante è tenuto a conservare nel suo bagaglio il mezzo biscotto di buona qualità, in ragione di  $\frac{1}{2}$  del peso di persona per persona.

L'emigrante è tenuto a conservare nel suo bagaglio il mezzo biscotto di buona qualità, in ragione di  $\frac{1}{2}$  del peso di persona per persona.

L'emigrante è tenuto a conservare nel suo bagaglio il mezzo biscotto di buona qualità, in ragione di  $\frac{1}{2}$  del peso di persona per persona.

**CONDIZIONI DI PASSAGGIO.**

**Art. 1.** - Il biglietto di andata è valido per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, con una sola andata, e ritorno, con un solo scalo, e con un solo transito.

**Art. 2.** - L'amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nel bagaglio, mentre i passeggeri sono tenuti a custodirli e a conservarli.

**Art. 3.** - È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materiale esplosivo, infiammabile, o di altra natura, che possa essere causa di pericolo per la navigazione.

**Art. 4.** - I passeggeri che non si presentino all'ufficio di imbarco, saranno considerati come non partiti, e i loro biglietti saranno annullati.

100.5

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

# NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

SOCIETÀ RIUNITE

FLORIO & RUBATTINO

SOCIETÀ ANONIMA  
Sede Centrale: ROMA  
Sedi: GENOVA - PALERMO - NAPOLI - VENEZIA



Capitale sociale Lire italiane 60.000.000  
interamente versato

## UFFICIO EMIGRAZIONE DI GENOVA

N° 03927

N.° 10

BIGLIETTO D'IMBARCO PER N.° / POSTI DI 3.<sup>a</sup> CLASSE

col Vapore di bandiera italiana **ITALIA** (Stazza netta Tonnell. 2987,03)  
che partirà da **GENOVA** il **9- DIC. 1912** (Venezia alle prove civili 13,62)  
toccando di scalo i Porti di **Napoli - Le Canarie o/o Dakar o/o S. Vincenzo e Radin** per **Santos**

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI **19** (comprese le fermate nei Porti di scalo).

NUMERO	NOME E COGNOME	Età	Cuccette	Razioni
1	<i>Gaviole Michele</i>	<i>18/1</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
TOTALE			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*22024*

Stampa: **UFFICIO EMIGRAZIONE DI GENOVA**  
L. 29 1912

Nolo di passaggio L. it. **196** per ogni posto commerciale.

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

**DISTINTA**

N.° **1** posti a L.it. **196** . Totale Lit. **196**

Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L.it. . . . . per posto " **196**

Rimane a pagarsi a Genova . . . . L.it. **196**

IL VETTORE ITALIANA  
NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA  
UFFICIO EMIGRAZIONE  
Società riunite Florio e Rubattino  
L'INCARICATO

GENOVA, 4 **1912**



# LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

**Art. 26.** — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda in carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o ad un ufficio governativo di protezione dell'emigrazione all'estero oppure, se la partenza non avviene, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del lavoro, dove esorbita o dove doveva effettuarsi l'imbarco. — La domanda dovrà, all'estero, esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco. Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le rispettive autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

**Art. 27.** — Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inspiegabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia. — La commissione sarà composta dal presidente del tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura o da due membri eletti di consiglio provinciale. — Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re. Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato e trasmesso, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re. Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato e trasmesso. Accompanyeranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti da consoli, dagli uffici di protezione, da commissari viaggiatori, dagli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali. — La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario, non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie o per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. — Il commissario preleverà dalla causazione le somme dovute, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza. — Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del Commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore. Tutte le cartelle e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro. — Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale. — Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgono nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e leggendieri, barcaioli, fascini, o altri che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposto verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

**Art. 24 del Regolamento - Lettera E.** — Ragazzi fino a 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano un posto intero.

## ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Decreto Ministeriale 18 Maggio 1911 - La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provincie meridionali del Regno. — Le Tabelle B quando prevalgono quelli delle provincie settentrionali.

TABELLA A, indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.		TABELLA A bis, indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.							TABELLA B, indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.		TABELLA B bis, indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.													
GIORNI della settimana	COLAZIONE	1.º PASTO	2.º PASTO	Giorni della Settimana						Quantità totale per settimana	GIORNI della settimana	COLAZIONE	1.º PASTO	2.º PASTO	ELENCO del Generi Alimentari	Giorni della Settimana						Quantità totale per settimana		
				Lunedì	Martedì	Merccoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato							Domenica	Lunedì	Martedì	Merccoledì	Giovedì	Venerdì		Sabato	Domenica
Lunedì	Caffè e pane ovvero caffè e biscotto tutti i giorni della settimana.	Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stufato di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottaceti.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) . . . Gr.	300	500	500	500	500	500	3.500	Lunedì	Minestrone di riso alla lombarda - Stufato di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottaceti o insalata verde.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) . . . Gr.	500	500	500	500	500	500	3.500		
Martedì		Pasta asciutta al sugo - Carne al ragù con cipolle cotte.	Riso e piselli al magro - Baccalà in bianco con patate in insalata.	Carne di bue fresca (b, d, e) - Carne in conserva (c) . . . (eventuale vedi nota 2)	300	150	150	300	—	150	300	1.500	Martedì	Pasta asciutta al sugo - Carne al ragù con cipolle cotte.	Riso e piselli al magro - Acciughe e tonno con insalata di cipolle e patate.	Carne di bue fresca (b, d, e) - Carne di bue in conserva (c) . . . (eventuale vedi nota 2)	300	150	200	150	150	300	1.500	
Merccoledì		Minestrone di pasta e ceci - Carne in umido con lenticchie.	Pasta all'aglio e olio e acciughe - Tonno con insalata di patate e cipolle.	Riso italiano di buona qualità . . . . .	—	80	—	80	—	80	—	0.240	Merccoledì	Minestrone alla genovese - Carne o stoccafisso in umido con patate.	Pasta o riso in brodo con verdura - Carne lessa con lenticchie.	Riso italiano di buona qualità . . . . .	80	80	80	80	80	—	0.420	
Giovedì		Pasta asciutta al sugo - Carne al ragù con patate.	Riso in brodo con verdura - Carne lessa con sottaceti o con insalata di verdura.	Baccalà . . . . .	—	100	—	100	—	100	—	0.300	Giovedì	Riso o pasta asciutta al sugo - Carne al ragù con piselli.	Pasta o riso al magro con verdura - Baccalà in bianco con patate e cipolle in insalata.	Baccalà . . . . .	—	100	—	100	—	100	—	0.300
Venerdì		Pasta all'acciughe - Baccalà in umido con patate.	Pasta e lenticchie al magro - Acciughe con insalata di fagioli o cipolle.	Formaggio grating (g) - Olio d'oliva puro di buona qualità (h) . . . . .	45	45	40	40	45	45	—	0.125	Venerdì	Pasta asciutta col pesto o al magro - Carne e fagioli al zinzino.	Pasta e ceci - Tonno all'olio con insalata di fagioli e cipolle.	Formaggio grating (g) - Olio d'oliva puro di buona qualità (h) . . . . .	20	30	20	30	20	30	—	0.130
Sabato		Pasta e ceci al lardo - Carne in umido con patate.	Riso e piselli al magro - Tonno ed un uovo sodo con insalata di patate e cipolle.	Aceto di vino . . . . .	10	10	10	10	10	10	—	0.060	Sabato	Riso e patate in brodo - Carne lessa con lenticchie.	Pasta e fagioli in un brodo - Carne lessa con acciughe con cipolle o insalata di verdura fresca.	Aceto di vino . . . . .	10	10	10	10	10	10	—	0.060
Domenica		Pasta asciutta al sugo - Carne al ragù con piselli.	Pasta e verdura in brodo - Carne lessa con verdura fresca in insalata.	Lardo . . . . .	15	10	10	15	15	15	—	0.080	Domenica	Pasta asciutta al sugo - Carne al ragù con cipolle.	Pasta e patate in brodo - Carne lessa con fagioli in umido.	Lardo . . . . .	20	20	20	20	20	20	—	0.140
		In uno dei pasti della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva invece di carne fresca.		E fatta facoltà di sostituire alla carne fresca non più di una volta per settimana.																				

### CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

**Art. 1.** — Il biglietto di andata e ritorno è valido per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

**Art. 2.** — L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano in conformità al regolamento di bordo.

**Art. 3.** — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nei bagagli materie esplosive ed infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali proibizioni.

**Art. 4.** — I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

**Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.**

Doc. 6.

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

# NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

SOCIETÀ RIUNITE

FLORIO & RUBATTINO

SOCIETÀ ANONIMA

Sede Centrale: ROMA

Sedi: GENOVA - PALERMO - NAPOLI - VENEZIA



Capitale sociale Lire italiane 60,000,000

interamente versato

## UFFICIO EMIGRAZIONE DI GENOVA

N° 03928

N° 247/18

**BIGLIETTO D'IMBARCO PER N.° 1 POSTI DI 3.ª CLASSE**

col Vapore di bandiera italiana

**ITALIA** (Stazza netta 2087,08)

(Velocità alle prove miglia 15,09 all'ora)

che partirà da **GENOVA** il

**9 DIC. 1912**

per **Santos**

toccando di scalo i Porti di

**Napoli - Le Canarie s/o Dakar s/o S. Vincenzo e Bahia**

**DURATA DEL VIAGGIO GIORNI 19** (comprese le fermate nei Porti di scalo).

	NO ME E COGNOME	Età	Cuccette	Razioni
1	Gariol Raimiro	21	1	1
2	moglie Quintilia	20	1	1
3				
4				
5				
6				
7				
<b>TOTALE</b>			<b>2</b>	<b>2</b>

IMMIGRAZIONE DE APOSTOLADO  
SÃO PAULO  
29 DEZ 1912  
L. 1912

Nolo di passaggio L. it. 196 per ogni posto commerciale.

presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

**DISTINTA**  
 2 posti a Lit. 196 . . . Totale Lit. 392  
 conto pagato al Rappresentante in  
 ragione di L. it. . . . per posto " " 392  
 Rimaneza a pagarsi a Genova . . . Lit. 392

392  
392  
664  
1448

**IL VETTORE**  
 NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA  
 Società Riunite FLORIO e RUBATTINO

GENOVA, 4 14 NOV 1912 190

# LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

**Art. 26.** — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta illibera rivolta a un regio ufficiale consolare o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero oppure, se la partenza non avviene, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al capitano del luogo, dove costretto o dove doveva effettuarsi l'imbarco. — La domanda dovrà, all'estero, esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco. Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con la regia autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

**Art. 27.** — Le illi tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia. — La commissione sarà composta dal presidente del tribunale o di chi ne fa le veci, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e da due membri eletti dal consiglio provinciale. — Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare. L'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re. Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso. Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti dai uffici di protezione, da commissari viaggiatori, dagli ispettori d'emigrazione, dai capitani locali. — La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario, non sarà tenuta all'osservanza delle forme e del termine stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà che le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. — Il commissario riceverà la causazione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza. — Se gli emigranti da indennizzarsi si trovano all'estero, le somme saranno messe a disposizione del Commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore. Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro. — Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale. — Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgono nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposto verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

**Art. 74 del Regolamento - Lettera E.** — Ragazzi fino a 1 anno non compiuto pagano; da 1 anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano un posto intero.

## ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Decreto Ministeriale 18 Maggio 1911 - La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze meridionali del Regno. — Le Tabelle B quando prevalgono quelli delle provenienze settentrionali.

TABELLA A, indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.			TABELLA A bis, indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.								
GIORNI della settimana	COLAZIONE	1.° PASTO	2.° PASTO	ELENCO del Generi Alimentari	Giorni della Settimana						
					Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Lunedì	Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stufatino di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottaceti.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) . . . Gr.	500	500	500	500	500	500	500	3.500
Martedì	Pasta asciutta a sugo - Carne a ragù con cipolle cotte.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate in insalata.	Carne di bua fresca (b, d, e) > Carne in conserva (c) > Pasta di buona qualità di puro grano duro (f) > Riso italiano di buona qualità . . . . .	300	150	150	300	—	150	300	1.500
Mercoledì	Minestrone di pasta e ceci - Carne in umido con lenticchie.	Pasta all'aglio e olio e acciughe - Tonno con insalata di patate e cipolle.	Carne di bua fresca (b, d, e) > Carne in conserva (c) > Pasta di buona qualità di puro grano duro (f) > Riso italiano di buona qualità . . . . .	250	150	500	150	250	70	250	1.200
Giovedì	Pasta asciutta al sugo - Carne a ragù con patate.	Riso in brodo con verdura - Carne lessa con sottaceti o con insalata di verdura.	Baccalà . . . . .	80	—	80	—	80	—	80	0.240
Venerdì	Pasta all'accolaga - baccalà in umido con patate.	Patate e lenticchie al sugo - Acciughe con insalata di fagioli e cipolle.	Baccalà . . . . .	100	—	100	—	100	—	100	0.300
Sabato	Pasta e ceci al sugo - Carne in umido con patate.	Riso e piselli al sugo - Tonno ed acciughe - Carne lessa con insalata di patate e cipolle.	Tonno all'olio . . . . .	40	—	40	—	40	—	40	0.120
Domenica	Pasta asciutta al sugo - Carne a ragù con piselli.	Pasta e verdura in brodo - Carne lessa con verdura fresca in insalata.	Acciughe sal. (ben ripul.) > Sottaceti > Formaggio grating (g) > Olio d'oliva puro di buona qualità (h) . . . . .	40	—	40	—	40	—	40	0.120
			Aceto di vino . . . . .	10	10	10	10	10	10	10	0.060
			Lardo . . . . .	15	10	10	15	15	15	15	0.080
			Fagioli . . . . .	—	—	—	100	—	—	100	0.100
			Ceci . . . . .	—	—	—	50	—	—	50	0.050
			Lenticchie . . . . .	—	—	—	50	—	—	50	0.050
			Piselli secchi . . . . .	—	—	—	30	—	—	30	0.030
			Cipolle . . . . .	100	100	50	100	100	—	100	0.300
			Patate mondiate . . . . .	100	100	50	100	100	—	100	0.300
			Conserva di pomodoro di buona qualità . . . . .	45	45	45	40	40	45	45	0.225
			Salò . . . . .	15	15	15	15	15	15	15	0.105
			Pepe . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	0.005
			Caffè di buona qualità (i) . . . . .	15	15	15	15	15	15	15	0.075
			Zucchero . . . . .	20	20	20	20	20	20	20	0.140
			Vino italiano (a 2°) . . . . . litri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5
			Uova (j) . . . . . N.	—	—	—	—	—	—	—	1
			In uno dei pasti della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva invece di carne fresca.								
			E fatta facoltà di sostituirsi alla carne fresca non più di una volta per settimana.								

## CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

**Art. 1.** — Il biglietto di andata e ritorno è valido per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcuna rimborso.  
**Art. 2.** — L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nel bagaglio del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano in conformità al regolamento di bordo.  
**Art. 3.** — E' severamente proibito al passeggero di trasportare nel bagaglio materiale esplosivo e infiammabile. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrare e distrurre, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre, sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali prescrizioni.  
**Art. 4.** — I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.  
 Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

12

Ao Departamento Estadual do Trabalho para que si sirva informar

27-3-13

*M. S. ...*

Director

1987  
1372,00

984  
796  
392  
1372

SECRETARIA DE ECONOMIA  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO  
DINOCOMID

GAVIOLI RAMIRO, exponta-  
 neo, italiano, agricultor, de 25 annos, sua mulher, Quintilia,  
 de 20, seu pae, Gavioli Guglielmo, de 52, sua mãe, Lucia, de  
 54, seu tio, Antonio, de 55, seus irmãos, Antenore, de 13, Ro-  
 dolfo, com 12 e Achille, com 18 annos, procedentes do porto  
 de Genova, vieram pelo vapor " Italia," entraram, na Hospeda-  
 ria de Immigrantes, deste Departamento, a 29 de Dezembro de  
 1912 e seguiram para a fazenda do Sr. Manuel José Vaz de Al-  
 meida, em Coqueiros, contractados de accordo com a procura n.  
 8243 e recibo n. 30.642.

Estando os documentos em  
 regra e a localisação de accordo com o regulamento em vigor,-  
 parece que o presente requerimento poderá ser deferido, - re-  
 stituindo-se a importancia de LIRAS 1.174, conforme os docu-  
 mentos de fls. 9, 10 e 11.

Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 19 de Julho de  
 1913.

*Dir. Curran*  
 Director.

*Providencia de*

*24/7/1913*

*Atenc*

(+)

*Foi pedido o pagamento de  
 1.372 liras, e acompanhada  
 com os docs. de fls. 9, 10 e 11 -  
 Arthur Lang 3000 fls  
 George Jina n. 82, e 26/7/1913.*

J. dos Passos  
10252



San Antonio

14

Ilmo. Sr. Director Geral da Secretaria da Agricultura

*Handwritten initials and scribbles in red ink.*



*Handwritten signature in blue ink: Manuel Branco.*

Gavioli Guglielmo e Covizzi Antonio, por seu procurador abaixo assignado, vêm requerer a V. Sa. se digne mandar desentranhar dos respectivos autos e entregar ao seu referido procurador os seus passaportes que juntaram á petição que dirigiram á Secretaria da Agricultura, em Fevereiro deste anno sobre restituição de passagens.

Com uma procuração.

Nestes termos

Pedem deferimento

Secretaria da Agricultura  
Directoria Geral

DEZ 13 1913

Registrado  
Secção de Expediente

Prot. No. 46 e 140  
*Handwritten signature* pelo Chefe

E. R. Mcê.

*Handwritten signature: Manoel Branco Filho.*



*Vertical handwritten note on the left margin: 9/29/13 136*

15

ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL

ESTADO DE S. PAULO



COMARCA DO AMPARO

Tabellião: ANTONIO BUENO DE CAMPOS - 2.º Tabellião

Cartorio - RUA 13 DE MAIO N. 17

Procuração bastante que fazem *Corizzi Antonio e Gavioli Guglielmo*

SABAM QUANTOS ESTE PUBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO bastante virem, que no anno do nascimento de Nosso SENHOR JESUS CHRISTO, de mil novecentos e *treze* *ass oito* dias do mez de *Dezembro* do dito anno, nesta COMARCA DE AMPARO, em *meu cartorio e perante mim* *2.º Tabellião*, compareceram como outorgantes *Corizzi Antonio e Gavioli Guglielmo*, residentes nesta Comarca,

reconhecido pelo proprio de *mim* e das duas testemunhas ao diante assignadas, perante as quaes por elles me foi dito que por este publico instrumento, e nos termos de direito, nomea *meu* e constitue *meu* bastante *meu* procurador *em São Paulo ao cidadão Manoel Vaz Filho* para o fim especial de requerer na Secretaria da Agricultura ou em qualquer outra repartição naquella cidade o *deseu* *trahamento* dos passaportes dos outorgantes os quaes acham-se juntos ao requerimento de pagamento de *passagens* dos outorgantes de *Italia* a este Estado, assignando de todos os papeis *prezios* e tudo mais que necessario se torce ao *bom* *deseu* *pecho* deste mandato, podendo outro-sim substabelecer esta, *si couvier*.

Ao qua l disse elles outorgante e confer os poderes que as leis lhe concedem para em seu nome como se presente fosse, requerer, allegar e defender seus direitos em qualquer juizo ou tribunal, podendo propôr, a quem direito tiver, as acções competentes civéis, crimes ou commerciaes, proseguir em seus termos até sentenças e suas execuções, assignar os respectivos articulados, offerecer em juizo o que fôr necessario nos incidentes que apparecerem, interpôr recursos de appellações ou agravos, prestar em sua alma qualquer licito juramento; requerer inventarios, partilhas, embargos, arrestos, sequestros e cartas precatorias; fazer justificações, habilitações, louvações, composições, reconvenções, confissões, desistencias, transacções, arbitramentos, arrecadações, protestos e contra-protestos; outorga aceitar e assignar escripturas de vendas, compras, cessão, penhor, hypothecas, sobre-hypothecas, de dação *in solutum* e outras quaesquer; fazer registrar taes titulos onde convier, assignar para isso os respectivos extractos; assim como lhe concede poderes para transigir em juizo ou fóra delle, dar quitação do que receber, substabelecer esta, se convier, e os substabelecidos em outros; e releval-os do encargo de satisfação, que o Direito outorga. E de como assim disse, do que dou fé, lavrei este instrumento, que sendo-lhe lido accitane assigne com as testemunhas abaixo. Eu,

Francisco José de Campos Junior, Escrevente juramentado que escrevi. Eu, Antonio Bueno de Campos, 2º Tabelião, o subscrevi. Cavizzi Antonio, Gavioli Guiglielmo, Virgillb Muguai, Eugenio Mendes de Oliveira. (Estava collada uma estampilha Federal de mil réis, devidamente inutilizada.) Traslada na data retro em Antonio Bueno de Campos 2º Tabelião subscrevi e assigne em publico e raso.

Em testemº Ab da verdade:

o 2º Tabelião  
Antonio Bueno de Campos



# Secretaria da Agricultura

Em ..... de ..... de 191.....

No requerimento de fls.14, o Sr. Manoel Vaz Filho, na qualidade de procurador dos imigrantes GAVIOLI GUGLIELMO e COVIZZI ANTONIO, -pede restituições dos passaportes que juntaram a sua petição anterior.

Os documentos pedidos são os constantes de fls. 5,6,7, e 8 deste processo.

Penso não haver inconveniente algum em serem entregues ao Sr. Vaz Filho, procurador legalmente constituído, conforme doc. de fls.15, mediante recibo.

Secção de Expediente da Directoria de Terras, 17 de Dezembro de 1913.

*Antonio Lang*  
3º Official.

De acordo. Cateque - H. - mediante recibo -  
18-12-1913. *Fritz Krollbaum*  
Secundário de Director.

*Extraclado*  
*23/12/1913*

*Recebi os documentos constantes  
do p. 5, 6, 7 e 8 deste auto.  
SP em 27 de dezembro de 1913.  
Manoel Vaz Filho*